

BANDO allegato alla deliberazione
della Giunta regionale n. 2643 del
16.12.2010

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programmazione 2007-2013

Obiettivo competitività regionale e occupazione

Asse 1 “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità”

Attività 1.2.c) “Sostegno alle PMI per l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”

Bando per iniziative rivolte a sostenere l’utilizzo del commercio elettronico da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Iniziative finanziabili	5
Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti	5
Art. 6 – Settori esclusi	6
Art. 7 – Divieto di cumulo	6
CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO	6
Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili.....	6
Art. 9 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto.....	6
Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo.....	7
Art. 11 – Spese ammissibili	7
Art. 12 – Spese non ammissibili.....	8
Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa	8
CAPO III - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	9
Art. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle domande	9
Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande.....	10
Art. 16 – Valutazione tecnica e criteri di priorità	10
Art. 17 – Concessione del contributo	11
CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	12
Art. 18 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione.....	12
Art. 19 – Presentazione della rendicontazione.....	13
Art. 20 – Modalità di rendicontazione.....	13
Art. 21 – Liquidazione del contributo.....	14
Art. 22 – Sospensioni dell'erogazione del contributo.....	14
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE	14
Art. 23 – Obblighi dei beneficiari.....	14
Art. 24 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative	15
Art. 25 – Operazioni straordinarie	16
Art. 26 – Proroghe	17
Art. 27 – Controlli e verifiche tecniche	17
Art. 28 – Riduzione del contributo.....	17
Art. 29 – Revoca del provvedimento di concessione	17
CAPO VI – NORME FINALI	18
Art. 30 – Disposizione di rinvio	18
Art. 31 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari.....	18
Art. 32 – Elementi informativi	18
Art. 33 – Elenco degli allegati.....	19

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007 – 2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.2.c "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione".

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso la concessione di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, agevolando in particolare l'attivazione di nuovi siti di e-commerce ed il potenziamento di siti già esistenti, al fine di concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi individuati nel POR – FESR 2007-2013:

- a) obiettivo specifico: rafforzare la competitività delle imprese;
- b) obiettivo operativo: sostenere i processi di trasformazione e/o rafforzamento della struttura produttiva.

3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2, misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

4. In base alle convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, le funzioni proprie della Struttura regionale attuatrice relative al presente bando saranno svolte in qualità di Organismi intermedi dalle quattro Camere di Commercio Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competenti per territorio.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti comunitari, nazionali e regionali:

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999) pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999) pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
- Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";

Normativa nazionale:

- Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007 che disciplina le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla CE, di cui all'art. 1, c. 1223, della legge 27/12/2006 n. 296;
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", pubblicato sulla GURI 294 del 17 dicembre 2008;

Normativa regionale:

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ed in particolare l'art. 9 bis relativo allo "Sviluppo e promozione del commercio elettronico";
- Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 Capo V e art. 42 del Capo VIII "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia" ed in particolare l'art. 42, relativo alla "Delega di funzioni alle Camere di commercio";
- Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";
- Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.R. 7/2000" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1427 del 21 luglio 2008 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" in seguito emanato con Decreto 238/pres del 13 settembre 2008 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010 che adotta il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 12 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento di sintesi che individua i criteri di selezione delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività e Occupazione della Regione Friuli Venezia Giulia anche per l'Attività 1.2.c);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2586 del 10.12.2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento attuativo dell'art.9 bis ("*Sviluppo e promozione del commercio elettronico*") della L.R. 26 del 10 novembre 2005.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2642 del 16.12.2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda di attività 1.2.c) POR FESR 2007-2013.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

- a) **Commercio elettronico:** come definito nella Comunicazione della Commissione Europea COM(97) 157 del 15 aprile 1997, il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via

elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda in particolare la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale;

b) **PMI (piccole e medie imprese)**: le imprese che soddisfano i parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres e s.m.i.;

c) **Promozione del sito**: attività di consulenza per studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito web di commercio elettronico;

d) **Autorità di Gestione (ADG)**: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio gestione dei fondi comunitari della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

e) **Struttura regionale attuatrice (SRA)**: la Direzione centrale attività produttive - Servizio Affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito alle imprese, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 1.2.c) prevista dal Programma Operativo Regionale, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) e delle Convenzioni stipulate con le Camere di Commercio della Regione;

f) **Organismi intermedi**: le quattro Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione, che svolgono le funzioni delegate dalla Struttura regionale attuatrice in base alle Convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 sono finanziabili, sempre nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, purché strettamente funzionali all'attività svolta dall'impresa richiedente:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) promozione del sito di commercio elettronico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento anche quando riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento di un sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che né per tale sito né per alcun altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo, la stessa non abbia già beneficiato del medesimo strumento agevolativo e purché le modifiche per le quali si richiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda di contributo e verificabili a consuntivo.

3. Ai sensi del presente bando ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le piccole e medie imprese, come definite all'art. 3, lettere b) del presente bando, i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

2. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi, società consortili e cooperative, anche in forma cooperativa, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 dell'1.10.2004 e riportata nell'Allegato A al presente bando;

- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2007, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
 - la CCIAA territorialmente competente dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC (o documentazione equipollente) irregolare, il contributo non viene concesso;

3. Le disposizioni del presente bando si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. Nel caso in cui le imprese svolgano attività mista, è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività ammesse.

Art. 6 – Settori esclusi

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'art 4 le tipologie di aiuto e i settori di attività riepilogati sub Allegato A al presente bando.

Art. 7 – Divieto di cumulo

1. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili o quote di esse, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a euro 1.700.000,00 di risorse POR, di cui euro 416.500,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione europea, euro 892.500,00 costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 391.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento regionale.

2. E' facoltà dell'Amministrazione regionale assegnare al presente bando ulteriori risorse.

Art. 9 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto de minimis.

2. L'intensità massima degli incentivi, corrisposti a titolo di aiuto in regime de minimis, è pari al 50% della spesa ammissibile, al netto dell'IVA.

3. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento(CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (salvo il massimale di 100.000,00 euro previsto per le imprese di trasporto su strada).

Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo

1. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 3.000,00 euro (escluse le eventuali spese per la certificazione).

2. L'importo massimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 30.000,00 euro (escluse le eventuali spese per la certificazione).

3. E' fatto salvo in ogni caso l'obbligo di rispettare il limite de minimis fissato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 11 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative di cui all'art. 4, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul presente bando ed in relazione a iniziative avviate dopo tale data di presentazione, ai sensi dell'art. 13.

2. Sono ammissibili in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) Acquisizione di servizi:

- acquisizione di servizi di consulenza rivolti alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
- acquisizione di servizi di consulenza specialistici per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.
- acquisizione di consulenze per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
- acquisizione di servizi di assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, quali la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta ;
- spese per il collegamento con il sistema regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, escluse le spese di gestione dei sistemi;
- spese per la traduzione dei testi del sito;
- spese per la promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.

b) Beni materiali:

- acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo);
- acquisizione di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;

c) Beni immateriali:

- acquisizione di sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, semprechè strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica
- acquisizione software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
- acquisizione di applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

3. Ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, è inoltre finanziabile il costo della certificazione delle spese, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500,00 e con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione, che a tal fine emana apposite circolari. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

4. Le consulenze acquisite dovranno essere caratterizzate da un alto contenuto specialistico ed essere svolte da professionisti e/o società qualificate, con dimostrata esperienza nella specifica materia per la quale sono prescelte.

Art. 12 – Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando, non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'art. 11 ed, in particolare, anche in deroga al DPR 196/08, le spese relative a:

- servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese relative all'attività di certificazione della spesa rendicontata;
- spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) a meno che non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico né volte all'integrazione con questa;
- spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- spese per beni immobili, impianti generali, opere edili;
- spese per il noleggio o leasing di strumentazioni e di attrezzature, ovvero tutte le spese sostenute tramite leasing;
- spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione, di assistenza e quant'altro;
- IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- acquisto di beni o materiali usati;
- ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
- spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitarie;
- spese per pubblicità;
- contributi in natura.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non saranno ammesse spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici rilevino ai fini della concessione del contributo. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore applicabili.

Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese possono avviare l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa, purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque devono avviarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria regionale e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'art. 26, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, le imprese comunicano la data di avvenuto avvio e la data presunta di conclusione dell'iniziativa.

3. L'avvio dell'iniziativa coincide:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, con la data di consegna degli stessi specificata nel documento di consegna, ovvero, in carenza di tale documentazione, con la data della prima fattura;

b) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura.

4. Il progetto può avere una durata massima di 12 mesi dall'effettivo avvio, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art.26..

5. Il progetto si intende concluso alla data dell'ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra documentazione giustificativa equipollente.

5 bis le spese di cui al comma 5 sostenute oltre i termini di durata del progetto di cui al comma 4 sono non ammissibili. In tale caso si applicano le disposizioni di cui agli artt.18 e 28.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 26, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro sei mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. e successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. A partire dal giorno successivo ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione il richiedente presenta la domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente, redatta secondo il modello C allegato al bando e completa dei documenti richiesti. Il termine è confermato anche nel caso di consegna per il tramite di corriere espresso. Sono considerate presentate nei termini anche le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché inviate esclusivamente a mezzo raccomandata, escluso ogni altro mezzo di inoltro diverso, e spedite entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione; a tal proposito fa fede della spedizione la data del timbro postale.

2. Le domande, debitamente sottoscritte e bollate, devono essere redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato C al presente bando, disponibile sul sito della Regione, alla sezione dedicata all'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, nonché sui siti di ogni Camera di Commercio. Tutta la documentazione è inserita in una busta chiusa recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – Attività 1.2.c) Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione".

3. Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi dell'iniziativa, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare ed il dettaglio delle relative spese.

4. La documentazione di domanda, redatta utilizzando il citato fac-simile, comprende:

- a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti i requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine, in attuazione dell'art. 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, corredata, a pena di nullità, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che firma la dichiarazione;
- b) relazione tecnica illustrativa dell'intervento oggetto della richiesta di contributo, redatta su carta libera;
- c) curriculum vitae di ciascuno dei fornitori di servizi di consulenza scelti dall'impresa, comprendente una relazione sull'esperienza maturata nel settore;
- d) preventivi di spesa, redatti dai rispettivi fornitori, relativi all'acquisto di ciascun bene e servizio;
- e) dichiarazione relativa ai contributi de minimis eventualmente ricevuti;
- f) dichiarazione sostitutiva relativa ai parametri dimensionali dell'impresa richiedente, secondo l'Allegato D;

- g) copia fotostatica, da allegare, a pena di nullità, alla dichiarazione di cui al punto f), di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che firma la dichiarazione;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità/richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti, o documentazione equipollente.

5. Non sono ammissibili le istanze pervenute dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non redatte sul Modulo di domanda – Allegato C ovvero prive di valida sottoscrizione da parte del richiedente.

6. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

7. Nel caso in cui le domande vengano trasmesse erroneamente ad una C.C.I.A.A. non territorialmente competente, la C.C.I.A.A. ricevente provvederà all'inoltro d'ufficio alla C.C.I.A.A. competente.

Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ogni Camera di Commercio istruisce le domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'Allegato B al presente bando effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo, nei limiti legge, eventuale documentazione integrativa.

2. Per l'istruttoria delle domande di contributo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo ai sensi dell'art. 18, le Camere di Commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal bando, il responsabile del procedimento presso ogni C.C.I.A.A. ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio e ne viene data comunicazione ai richiedenti.

4. Le Camere di Commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti di ammissibilità, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

5. Le Camere di Commercio, utilizzando i criteri previsti all'art.16, provvedono a formare le graduatorie descritte all'art. 17.

Art. 16 – Valutazione tecnica e criteri di priorità

1. I progetti ritenuti ammissibili in base ai criteri di ammissibilità riportati all'Allegato B, sono valutati secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO
progetti diretti alla realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on line	20
realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico	15
potenziamento ed ammodernamento di siti già esistenti	10
promozione del sito con le modalità previste nel regolamento di attuazione	5

2. Ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio, dato dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati alla iniziativa sulla base della corrispondenza ai diversi criteri definiti al comma 1.
3. Sulla base dell'istruttoria, i progetti da ammettere a finanziamento sono inclusi in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio.
4. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.
5. A parità di punteggio si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti presentati da imprenditoria giovanile¹;
 - b) progetti presentati da imprenditoria femminile²;
 - c) microimprese fino a 9 occupati;
 - d) imprese localizzate nei comuni di montagna (sede operativa);
 - e) all'avvio dell'attività 3.2.b (Asse III Accessibilità) e dell'attività 4.1.a (Asse IV Sviluppo territoriale) sarà riconosciuta priorità ai progetti collegati con tali attività;
 - f) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 17 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3 della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria svolta presso ogni Camera di Commercio si conclude entro i 90 giorni successivi alla scadenza del bando con l'approvazione, effettuata con determinazione del Segretario generale, e l'invio alla Struttura regionale attuatrice della graduatoria parziale su base provinciale delle domande ricevute nel periodo, recante l'evidenza:
 - a) dei progetti ammissibili a finanziamento, con specifica della spesa ammissibile e dei contributi rispettivamente assegnabili ai singoli interventi;
 - b) dei progetti non ammissibili a finanziamento per mancanza dei requisiti di cui all'Allegato B, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le graduatorie provinciali parziali di cui al comma 2, la Struttura Regionale attuatrice predispone la graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. La graduatoria regionale e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Direttore centrale Attività Produttive e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione e di ogni Camera di Commercio.
5. Il decreto di cui al comma 4 è adottato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima graduatoria parziale provinciale e costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.
6. Sulla base del decreto di cui al comma 4, ogni Camera di Commercio provvede con proprio atto all'impegno delle risorse nei confronti dei rispettivi beneficiari.

¹Per l'imprenditoria giovanile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

²Per l'imprenditoria femminile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne..

7. Le iniziative ammissibili a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria regionale unica di cui al comma 3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

8. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria. Eventuali importi disimpegnati a seguito di rinunce, rideterminazioni e revoche non soggetti a procedure di recupero in corso possono essere utilizzati al fine dell'eventuale scorrimento della graduatoria o trasferiti a successivi bandi.

9. Le Camere di Commercio comunicano alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.

10. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9 le imprese confermano l'interesse al contributo, mediante comunicazione, ai sensi dell'art. 13 comma 2, della data di avvenuto avvio e di quella, presunta, di conclusione

11. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all'art. 9, comma 3, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa a conferma, ovvero rettifica, dei dati precedentemente trasmessi alla C.C.I.A.A. competente.

12. Le Camere di Commercio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 10, adottano il provvedimento di concessione del contributo.

13. Le Camere di Commercio comunicano ai beneficiari la concessione del contributo. Nei provvedimenti di concessione sono riportati i termini di conclusione delle iniziative e di presentazione delle rendicontazioni.

14. I termini di cui al comma 2 e al comma 12 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art. 15, comma 4.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 18 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Non sono ammissibili modifiche alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che:

- a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell'iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;
- b) implicino il venir meno di uno o più dei criteri di ammissibilità di cui all'Allegato B;
- c) comportino una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella della prima iniziativa non finanziata.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nel caso di eventuali variazioni in corso d'opera, il beneficiario trasmette apposita istanza, debitamente sottoscritta e motivata con il supporto di idonea documentazione giustificativa, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, al fine di acquisirne l'autorizzazione preventiva.

3. Le Camere di Commercio si riservano l'accoglimento delle istanze di variazione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. Qualora la spesa per l'iniziativa risulti inferiore a quella ammessa a contributo, le C.C.I.A.A. procedono alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto al successivo art. 28, comma 1, lettera b).

5. Le Camere di Commercio comunicano tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice le determinazioni assunte in relazione alle istanze di variazione pervenute.

Art. 19 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano alla Camera di Commercio territorialmente competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa fissata nel provvedimento di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 26.

2. Le Camere di Commercio si riservano, su indicazione della Struttura regionale attuatrice, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1, unicamente per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea.

3. Il fac-simile per la presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale Attività produttive, sono pubblicati sul sito web della Regione e sui siti web delle Camere di Commercio.

Art. 20 – Modalità di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano alla Camera di Commercio competente la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;
- b) quadro economico finale di spesa;
- c) prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, complessivo e per tipologie di spesa (in formato elettronico e cartaceo);
- d) documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata;
- e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d), e), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f) e g);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente i beni oggetto del contributo soggetti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 24;
- g) ogni altro atto o documento eventualmente necessario richiesto dalla Camera di Commercio competente ovvero dall'Amministrazione regionale.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda sul presente bando.

3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.

4. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.

5. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale, attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:

- a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
- b) copia delle ricevute bancarie/postali o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).

7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. Nei casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per la Camera di Commercio territorialmente competente di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.

8. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

9. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all' articolo 11. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Art. 21 – Liquidazione del contributo

1. Le Camere di Commercio procedono all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Le Camere di Commercio accertano, a tal fine, l'effettiva conclusione delle iniziative tramite controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, le Camere di Commercio procedono sulla base della documentazione agli atti.

4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. I contributi sono liquidati con provvedimento dirigenziale della Camera di Commercio competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 22 – Sospensioni dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della L.R. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo, di cui sarà data comunicazione ai beneficiari, può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora la Camera di Commercio territorialmente competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 23 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi della normativa relativa all'attuazione dei Fondi strutturali 2007-2013, i beneficiari sono tenuti a:

- a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel bando e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui al successivo art. 26;

- b) rispettare e mantenere i vincoli di destinazione e operatività dell'intervento, nonché trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei suddetti vincoli, come stabilito al successivo art. 24;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) per tutta la durata dell'intervento e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 10;
- d) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie oggetto di finanziamento, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- e) conservare in plico separato, fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- f) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel POR Obiettivo Competitività e Occupazione, nei regolamenti comunitari inerenti i Fondi Strutturali, nonché le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
- h) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- i) rispettare i disposti normativi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'art. 54 del Regolamento (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sul GURI n. 294 del 17/12/2008;
- j) non ricevere né richiedere altri contributi sulle iniziative oggetto di finanziamento;
- k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale e delle C.C.I.A.A.

2. I beneficiari sono, altresì, tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;
- b) trasmettere alle C.C.I.A.A. in qualità di organismi intermedi, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa, necessari alle stesse C.C.I.A.A. ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio MIC Fvg 2007-2013, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa, anche successivamente all'erogazione del contributo;
- c) rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie. In particolare, al fine di favorire la massima diffusione della conoscenza dei fondi comunitari, i partecipanti alle iniziative (ad es. i fornitori), sono informati del finanziamento dell'iniziativa nell'ambito del POR mediante indicazione, in ogni comunicazione, del cofinanziamento della UE e, in particolare, del fondo FESR;
- d) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari di cui all'art. 31, comma 2;
- e) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
- f) trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative, ai sensi dell'art. 24, comma 7;
- g) richiedere autorizzazione preventiva alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'art. 18, comma 2.

Art. 24 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 "Stabilità delle operazioni", il beneficiario dell'iniziativa oggetto di contributo ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo. L'iniziativa non deve subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa;
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura e/o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Il vincolo di destinazione è soggettivo e oggettivo.

3. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma 1.

4. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del bando.

5. Costituiscono violazione degli obblighi discendenti dalla disposizione cui al comma 1, in particolare:

- a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla Camera di Commercio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri contributi;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata.

6. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dal successivo articolo 25, in esito alle quali la Camera di Commercio territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, valuta se è rispettato l'obbligo di cui al comma 1 e 3.

7. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di cui al comma 1, i beneficiari presentano in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, fino al venir meno dei vincoli, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

8. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 7, la Camera di Commercio territorialmente competente procede ai controlli in loco previsti dal POR FESR, previa trasmissione di un sollecito al beneficiario, con fissazione di un ulteriore termine perentorio per l'invio della dichiarazione.

9. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 57 comma 5 del Regolamento di cui al comma 1, l'inosservanza dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

10. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi oggetto del presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

Art. 25 – Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 24, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto della disposizione richiamata all'articolo 24, comma 1, l'impresa interessata presenta, entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contributo, comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite all'iniziativa oggetto di contributo;

- b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. All'istanza di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalle Camere di Commercio sui rispettivi siti Internet.

4. Qualora l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Camera di Commercio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora l'istanza pervenga successivamente, la Camera di Commercio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso.

Art. 26 – Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio e di conclusione delle iniziative, debitamente motivate, devono essere presentate alle Camere di Commercio territorialmente competenti, prima della scadenza dei rispettivi termini, a pena di irricevibilità delle stesse. Le proroghe sono eventualmente autorizzate dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente attuazione del POR FESR 2007-2013.

2. E' ammessa una sola proroga dei termini di avvio e di conclusione dell'intervento, per un periodo non superiore a 60 giorni, fatto salvo quanto disposto all'art. 13, comma 6.

3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione dell'effettivo raggiungimento delle finalità originarie del progetto.

4. Nel caso di inosservanza del termine di rendicontazione, la C.C.I.A.A. competente, sentita la Struttura Regionale Attuatrice, procede alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 2.

Art. 27 – Controlli e verifiche tecniche

1. Le C.C.I.A.A., in qualità di organismi intermedi, provvedono ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti organi comunitari, statali e regionali possono inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

2. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi a carico delle imprese beneficiarie, le Camere di Commercio possono effettuare controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 28 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:

- a) l'iniziativa viene realizzata parzialmente;
- b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell'art. 18.

Art. 29 – Revoca del provvedimento di concessione

1. Fatti salvi i casi di revoca espressamente previsti all'art. 24, comma 9 e all'art. 26, comma 4, il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
- c) difformità di realizzazione rispetto all'iniziativa approvata tali che l'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 all'iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultima iniziativa ammessa a finanziamento;
- d) riscontro, in sede di verifiche e di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato B, ovvero della presenza di irregolarità che investono una quota di oltre il 50% delle spese rendicontate;
- e) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);
- f) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'art. 25.

2. La revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000 compresa la maggiorazione degli interessi.

3. Le Camere di Commercio comunicano tempestivamente ai soggetti interessati e alla Struttura regionale attuatrice la revoca del provvedimento di concessione.

4. L'inosservanza degli obblighi dei beneficiari di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; qualora le prescrizioni non siano adempiute entro il termine perentorio fissato dalla Camera di Commercio competente, il provvedimento di concessione è revocato.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 30 – Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2, nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di contributo, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dalle C.C.I.A.A. esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del contributo, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione dell'iniziativa e dell'importo del contributo concesso.

3. I responsabili del trattamento dei dati presso ogni Camera di Commercio sono designati dall'ente camerale di riferimento, in qualità di titolare, conformemente a quanto disposto all'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Art. 32 – Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

ORGANISMI INTERMEDI

C.C.I.A.A. di Trieste

Piazza della Borsa, 14
34121 TRIESTE

C.C.I.A.A. di Udine

Via Morpurgo, 4
33100 UDINE

C.C.I.A.A. di Gorizia

Via Crispi, 10
34170 GORIZIA

C.C.I.A.A. di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele, 47
33170 PORDENONE

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, e sui siti web delle Camere di Commercio.

Art. 33 – Elenco degli allegati

1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:

- a) Allegato A (Campo applicazione Regolamento (CE) n. 1998/2006);
- b) Allegato B (Criteri di ammissibilità POR FESR – Attività 1.2.c);
- c) Allegato C (Modulo di domanda);
- d) Allegato D (Parametri dimensionali).